

STEFANEL

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI STEFANEL S.P.A.**

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti
28 giugno 2017 - 1^a convocazione
29 giugno 2017 - 2^a convocazione**

Punto 2 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione

28 aprile 2017

2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

2.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

2.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO;

2.3 NOMINA DEI CONSIGLIERI;

2.4 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUALE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che in occasione dell'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società.

Vi invitiamo pertanto a provvedere: (2.1) alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (2.2) alla determinazione della durata dell'incarico; (2.3) alla nomina dei Consiglieri; (2.4) alla determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

(2.1) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, l'Assemblea prima di procedere alla nomina degli Amministratori è tenuta a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, non inferiore a cinque e non superiore a undici. A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'autovalutazione effettuata sulla propria adeguatezza in termini di dimensione e composizione, propone all'Assemblea di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; peraltro, come noto, per la Società è in atto una serie di cambiamenti che interessano l'azionariato stesso e che potranno, laddove perfezionati, avere ad oggetto anche la *governance* della Società attraverso la stipula di patti parasociali.

(2.2) Determinazione della durata dell'incarico.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la durata del mandato degli Amministratori non potrà essere superiore a tre esercizi. A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di rideterminare la durata dell'incarico dei Consiglieri in tre esercizi.

(2.3) Nomina dei Consiglieri.

Signori Azionisti,

alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, al quale si rinvia integralmente (riportato in allegato alla presente relazione), e come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà pubblicato in data 17 maggio 2017 sul quotidiano MF (per estratto), sul sito internet della Società e di Borsa Italiana, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto.

Vi rammentiamo che ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista e può votare una sola lista.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società ha aderito.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo. Si rileva che, trattandosi del secondo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della normativa in materia di equilibrio

tra i generi, la quota da riservare al genere meno rappresentato è un terzo degli Amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale (via Postumia n.85, 31047 Ponte di Piave (TV), all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari), ovvero trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: corporateaffairs@cert.stefanel.it, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 3 giugno 2017).

All'atto della presentazione delle liste deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società ha aderito.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.stefanel.com, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 7 giugno 2017).

(2.4) Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo, da ultimo, che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere assegnato dall'Assemblea ordinaria, anche in via preventiva e per l'intero mandato di carica, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'Assemblea stessa andrà a fissare. Indipendentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è regolata dalla norma dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Siete pertanto chiamati a determinare il compenso annuo lordo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Ponte di Piave, 28 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Stefanel

Allegato:

- articolo 9 dello Statuto Sociale.

Statuto Sociale

Art. 9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 11 membri rieleggibili, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea che procede alla nomina determina preliminarmente il numero complessivo degli amministratori da eleggere e la durata del mandato che non potrà essere superiore a tre esercizi. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero il diverso maggior numero richiesto dalla normativa comunque applicabile alla società, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dalla Consob con apposito Regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei summenzionati requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

All'atto della presentazione deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai titolari del diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di amministratori pari al numero degli amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 9, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove si abbia cessazione dalla carica di un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.